



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Palermo Prot. n. 203341 del 17/10/2019

Allegati n.

OGGETTO: l.r. 19 luglio 2019, n. 13 – collegato al ddl 476 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019

Al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
dirgenbci@regione.sicilia.it

In riferimento alla richiesta di codesto Dipartimento del 14.10.2019, n. 48442 con la quale si chiede di conoscere se l’art. 4 della l.r. 13/2019 abbia o meno effetti caducanti sulla disciplina speciale regolatoria delle modalità di scelta del contraente nel settore dei beni culturali contenuta nel Capo III del D.lgs 50/2016, art. 148, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il primo quesito formulato da Codesto Dipartimento,

L’art. 148 del D.Lvo 50/2016 prevede:

“1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro."

Il legislatore statale, nella Legge 55/2019, di conversione con modifiche del Decreto Legge 32/2019, c.d. "Sblocca cantieri", attribuendo la facoltà alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria - purché alla base vi sia un progetto esecutivo - con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ha abrogato il comma 4, lett. a), dell'art. 95, che recitava: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;". L'abrogazione è avvenuta in quanto il legislatore nazionale ha introdotto la regola generale di facoltà di ricorrere al criterio del minor prezzo non nell'articolo riguardante i criteri di aggiudicazione (art. 95) bensì nell'articolo relativo ai Contratti sotto soglia (art. 36), in particolare al comma 9-bis "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Il comma 6 dell'art. 148 del "Codice" - probabilmente per una mera svista, dal momento che continua a prevedere l'inciso "in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4", comma ormai abrogato - non è stato modificato, e ciò comporta un mancato coordinamento fra la citata disposizione, derogatoria in materia di criterio di aggiudicazione rispetto alla normativa generale, e l'art. 36 comma 9 bis.

La mancata armonizzazione fra le due norme sta comportando non pochi problemi interpretativi a livello nazionale, e si auspica che il legislatore nazionale intervenga quanto prima.

Nella Regione Siciliana, tuttavia, a decorrere dal 30 settembre 2019 trova applicazione la disposizione di cui all'art. 4 della Legge Regionale 19 luglio 2019, n. 13: "Nella Regione Siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo". Tale norma non opera alcuna distinzione

fra tipologie di appalto. Giova ricordare che lo Statuto della Regione Siciliana, all'art. 14, comma 1, prevede la potestà legislativa esclusiva dell'Assemblea Regionale, oltre che in materia di "lavori pubblici" (lett. g), anche in materia di "turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche" (lett. n).

In virtù della potestà esclusiva attribuita dallo Statuto alla Regione Siciliana in materia di tutela dei beni culturali, si ritiene pertanto che l'art 4 della legge regionale 13/2019 trovi piena applicazione anche relativamente ai lavori previsti dal Capo III - Appalti nel settore dei Beni Culturali del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Per quanto riguarda il secondo quesito, lo stesso non è di pertinenza dello scrivente Dipartimento; ad ogni buon fine si richiama la sentenza della Corte di Cassazione sez. III 28 luglio 1997 n. 7057, secondo cui *"Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudica, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza."*

Vista la valenza di carattere generale delle argomentazioni, la presente nota verrà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Tecnico



